

Edizione di sabato 12 agosto 2017

IVA

Manovra correttiva: novità contrarie ai principi europei

di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rilevanza fiscale della correzione di errori contabili

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

Resto al Sud: novità apportate al decreto

di **Giovanna Greco**

CONTABILITÀ

Perdite d'esercizio: riporto e utilizzo

di **Viviana Grippo**

AGEVOLAZIONI

Patent Box e BEPS: il (dis)allineamento italiano rispetto all'Action 5

di **Claudio Melillo**

IVA

Manovra correttiva: novità contrarie ai principi europei

di **Lucia Recchioni**

A seguito delle novità introdotte con il **D.L. 50/2017**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 96/2017**, il **diritto alla detrazione Iva** può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**, e le **fatture di acquisto** devono essere **annotare nell'apposito registro** anteriormente alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitato il **diritto alla detrazione** della relativa imposta e, comunque, **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di **ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Per effetto delle novelle, inoltre, hanno subito modifiche anche i termini per operare la detrazione in caso di **emissione di note di variazione Iva**.

Anche ricorrendo le fattispecie per le quali l'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) non prevede termini per l'emissione delle nota di credito, infatti, la nota di variazione dovrà essere emessa, comunque, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

La modifica normativa si è resa necessaria per **favorire l'incrocio dei dati** trasmessi periodicamente dai contribuenti: per consentire il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti è infatti essenziale che sussista una **coincidenza temporale** tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto.

In occasione dell'**audizione parlamentare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2017** è stato poi chiarito che, grazie alle novità introdotte, *"si crea una maggiore coerenza anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ciò in chiave correttiva rispetto ai margini di discrezionalità nell'imputazione dei costi, derivanti dall'adozione del metodo di contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973"*.

Considerate le richiamate finalità, il Legislatore ha ritenuto che la modifica normativa si ponesse in linea con l'orientamento espresso dalla **giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**, secondo la quale gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio **diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto** (negli atti parlamentari viene fatto più volte riferimento alla sentenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07**).

Inoltre, sempre in occasione della richiamata **audizione del 4 maggio 2017**, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, anche a fronte della mancata emissione della fattura, il contribuente continuerebbe ad essere tutelato nel suo **diritto alla detrazione Iva** grazie alla previsione di cui all'[articolo 60 D.P.R. 633/1972](#), potendo esercitare il **diritto alla detrazione** al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

Purtuttavia, questa precisazione, volta ad evidenziare l'esistenza di una norma "di chiusura", in grado di tutelare comunque il contribuente, pare essere veramente poca cosa se si considera l'enorme compressione che ha subito il **diritto alla detrazione Iva**: come sottolineato tra l'altro da **Assonime**, nella sua recente **circolare 18**, in alcuni casi la riforma ha infatti addirittura reso **impossibile il diritto alla detrazione** dell'Iva sugli acquisti.

Il primo esempio richiamato nella circolare in commento riguarda i casi di **mancata emissione della fattura da parte del cedente**.

Come noto, ricorrendo tali fattispecie, il contribuente che non riceve la fattura deve emettere **autofattura** (da presentare all'Agenzia delle Entrate) e **versare l'imposta** dovuta entro i **trenta giorni successivi ai quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione**.

Il contribuente deve quindi necessariamente attendere **quattro mesi** prima dell'emissione dell'autofattura, con il rischio che l'Iva **non sia più detraibile** se il termine per la regolarizzazione scade dopo il termine per la dichiarazione annuale.

Alle stesse conclusioni, poi, si potrebbe giungere ove si consideri il termine di **trenta giorni** successivi alla registrazione della fattura previsto nel caso in cui sia ricevuta fattura irregolare ([articolo 6, comma 8, lettera b\), D.Lgs. 471/1997](#)).

Assonime, con la sua **circolare n. 18 del 25.07.2017**, ricorda quindi che *"la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato **incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione**", rendendo quindi l'Iva un'imposta non più neutrale.*

Deve tra l'altro essere ricordato che la stessa **Corte di Giustizia UE**, con la richiamata **sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07**, ha sì riconosciuto agli Stati membri la possibilità di stabilire che il diritto alla detrazione possa essere esercitato soltanto nel corso del periodo in cui il diritto stesso è sorto, ma, d'altra parte, ha ricordato che devono essere comunque rispettati i noti **principi di equivalenza** (in forza del quale il termine deve trovare la medesima applicazione ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto comunitario) e di **effettività** (nel rispetto del quale il termine di decadenza in materia di detrazione Iva non può essere tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il diritto alla detrazione stessa).

Proprio in considerazione di queste evidenti criticità, lo scorso 12 maggio l'**Associazione**

Nazionale Dottori Commercialisti (ANC) e la **Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana (CONFIMI)** hanno inviato alla **Commissione Europea** una **denuncia**, ritenendo le novità in materia di detrazione Iva in palese contrasto con i principi di effettività, proporzionalità e neutralità.



Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rilevanza fiscale della correzione di errori contabili

di **Alessandro Bonuzzi**

Nei giorni scorsi il **CNDCEC** e la **FNC** hanno emanato un apprezzabile documento sulla **fiscalità delle imprese OIC adopter**. Trattasi del **primo numero** di un'iniziativa che prende il nome di **Informativa periodica** e rappresenta un progetto condiviso tra i due organi avente la finalità di fornire un quadro completo e aggiornato sui temi fiscali di maggior interesse.

L'elaborato analizza il **coordinamento** della disciplina **Ires** e **Irap** con le nuove regole di redazione del bilancio e i **nuovi principi contabili**. Dopo una prima parte dedicata alle novelle civilistiche, sono trattati in un'ottica prettamente fiscale i seguenti temi:

- il principio di derivazione rafforzata;
- l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- gli errori contabili;
- il regime transitorio.

Particolarmente interessanti sono le considerazioni svolte sugli **errori contabili**. Al riguardo, va ricordato che, sotto il profilo contabile (OIC 29), la correzione degli errori va distinta a seconda che l'errore sia rilevante o non rilevante. Difatti, la **correzione** di errori **rilevanti** va imputata direttamente nel patrimonio netto, mentre la **correzione** di **errori non rilevanti** transita nel conto economico.

Relativamente all'aspetto fiscale, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 31/E/2013](#), con riguardo alle imprese **IAS adopter**, ha avuto modo di precisare che la **derivazione rafforzata** non può mai determinare il riconoscimento fiscale della **correzione** degli errori contabili, nemmeno quando trattasi di errore non rilevante. Ciò in quanto la correzione è di per sé **fuori competenza**, atteso che la stessa avviene in un bilancio successivo rispetto a quello di pertinenza.

Il documento in analisi, in considerazione delle **analogie** tra l'OIC 29 e il corrispondente principio contabile previsto per le imprese **IAS adopter**, ossia lo IAS 8, afferma che **“è ragionevole presumere che l'Agenzia delle Entrate manterrà tale impostazione interpretativa anche con riferimento alla neo-istituita derivazione rafforzata per i soggetti OIC adopter”**. Tale soluzione **non è però condivisa**. A parere del CNDCEC, infatti, **“con particolare riguardo agli errori “non rilevanti”, data la natura del componente transitato a conto economico e relativo alla loro correzione (non più rubricato nell'area straordinaria del conto economico), sembrerebbe maggiormente conforme al principio di derivazione rafforzata riconoscerne la rilevanza fiscale nel medesimo esercizio di “correzione”**”.

Pur dando per buona l'**interpretazione restrittiva** sulla derivazione rafforzata fornita dall'Agenzia, la **procedura** da seguire per attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili non è però quella indicata nella [circolare 31/E/2013](#), giacché **superata** dalle nuove disposizioni riguardanti la **dichiarazione integrativa a favore**.

Oggi, infatti, il **contribuente** ha a disposizione, **per la correzione a favore** delle dichiarazioni, **lo stesso tempo concesso all'Amministrazione finanziaria per i controlli**.

Pertanto, la correzione dell'errore contabile può sempre essere fatta presentando **"direttamente" l'integrativa** entro i termini per l'accertamento. A tal fine il contribuente deve:

- sterilizzare l'effetto in conto economico della **correzione** dell'errore **non rilevante** attraverso un'apposita variazione fiscale in sede di redazione della dichiarazione (se trattasi di correzione di un errore rilevante la variazione non è evidentemente necessaria);
- **integrare** la dichiarazione dell'anno in cui è stato commesso l'errore contabile in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito.

Tali considerazioni valgono tanto per l'Ires quanto per l'Irap.

Infine, con particolare riguardo alla **rilevanza** ai fini della **base ACE** della correzione di errori contabili, occorre distinguere tra errori rilevanti e non rilevanti. Difatti, alla luce delle indicazioni contenute nella **relazione illustrativa** al [D.M. 3 agosto 2017](#), recante le nuove disposizioni attuative dell'agevolazione:

- l'effetto ACE della correzione di **errori rilevanti** deve essere **retrodatato** all'esercizio in cui è stato commesso l'errore contabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa dell'anno e, ove necessario, degli anni successivi conseguentemente interessati **"a cascata"**;
- l'effetto della correzione di **errori non rilevanti** riguarda, invece, l'utile dell'esercizio di correzione e, quindi, la base ACE del periodo d'imposta di destinazione dell'utile stesso a riserva.

In ogni caso (errore contabile rilevante o non rilevante), i componenti derivanti dalla correzione concorrono alla formazione del **plafond ACE**, ossia al patrimonio netto risultante dal bilancio.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Resto al Sud: novità apportate al decreto

di **Giovanna Greco**

Il D.L. 91/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 denominato “**Decreto Sud**” o “**Decreto Mezzogiorno**” ha subito numerose novità durante l’*iter* di conversione in corso, soprattutto per la misura denominata “**Resto al Sud**”.

Tra le **novità**, l’esame in commissione del Senato ha:

- **esteso le agevolazioni** rivolte ai giovani imprenditori, pertanto, l’agevolazione *Resto al Sud* potrà essere richiesta anche per nuove attività del settore turismo;
- **innalzato la soglia massima dell’agevolazione** concessa a ciascun richiedente che passa da 40 mila euro a 50 mila euro.

L’agevolazione “**Resto al Sud**” ha come obiettivo quello di favorire la nascita di **nuove micro e piccole imprese nel Sud Italia** per riuscire a sostenere la crescita economica. L’intervento agevolativo è rivolto ai nuovi imprenditori di **età compresa tra i 18 ed i 35 anni e agli imprenditori agricoli under 40 residenti in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria** che presentino i seguenti requisiti:

1. **siano residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria** al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;
2. **non risultino già beneficiari**, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

Inoltre, il decreto **prevede anche il caso della società dove solo alcuni soci hanno i requisiti**: tali società o cooperative possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici (età da 18 a 35 anni), **a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci**. In pratica, se in una società, dove ci sono due *under 35* del Sud in possesso dei requisiti, c’è anche un socio *over 35* anni o comunque residente in una delle regioni del centro e nord Italia non rientranti nell’agevolazione, il finanziamento può essere richiesto solo per i soci con i requisiti. Pertanto, siccome le **agevolazioni saranno concesse fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente**, nel caso in questione è possibile richiedere fino a 100 mila euro, in quanto c’è la presenza di due soci su tre con i requisiti (requisito dei 2/3 rispettato).

Con tale agevolazione viene data una grande opportunità ai giovani che non dispongono di

mezzi propri per avviare una propria attività mettendo a loro disposizione una potenziale dotazione di 50 mila euro (estensibile fino a 200 mila euro, nel caso di un progetto presentato da 4 giovani imprenditori), di cui **il 35% a fondo perduto ed il restante 65% con un prestito a tasso zero che dovrà essere rimborsato in 8 anni**. Sono previste, inoltre, azioni di accompagnamento da parte di enti pubblici, Università ed associazioni del terzo settore, a supporto di questo processo di crescita. Chi sarà in grado di produrre progetti credibili e sostenibili, avrà il pieno appoggio dello Stato. Il prestito sarà effettuato da una banca con la **copertura dello Stato** attraverso il Fondo di Garanzia PMI. Il finanziamento del Governo, però, non può coprire le spese per la progettazione dell'impresa e per il personale.

Sono **agevolabili** i progetti relativi alla produzione **di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore**. Sono **escluse** le attività libero professionali e del commercio, a meno che il giovane non intenda produrre dei beni in proprio da vendere.

È opportuno evidenziare che **per poter beneficiare del finanziamento a fondo perduto del 35% e della restante quota a tasso zero i giovani non dovranno risultare titolari di altra attività d'impresa o di contratto a tempo indeterminato fino a restituzione completa del finanziamento**. Inoltre, è concessa la possibilità di richiesta dell'agevolazione anche ai giovani esteri non residenti al Sud, a condizione che vi si trasferiscano entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda.

Le **domande di accesso al finanziamento** potranno essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, in **via telematica a Invitalia**, con una **piattaforma dedicata** sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, **entro 60 giorni successivi alla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria**.



CONTABILITÀ

Perdite d'esercizio: riporto e utilizzo

di **Viviana Grippo**

Qualora l'esercizio si chiuda con la produzione di una perdita, l'assemblea dei soci può scegliere alternativamente il **riporto** a nuovo o la **copertura** della stessa.

Nel primo caso, **riporto a nuovo**, la scrittura contabile da eseguire sarà la seguente:

Perdite d'esercizi precedenti a	Perdita d'esercizio
---------------------------------	---------------------

La voce "*Perdita d'esercizi precedenti*" andrà rilevata in A.VIII del passivo di Stato Patrimoniale, mentre la voce "*Perdita d'esercizio*" andrà rilevata sempre nel passivo di Stato Patrimoniale ma in A.IX.

Diversamente, in caso di **copertura della perdita**, questa potrà avvenire in svariati modi, ossia attraverso l'utilizzo di **riserve** o anche con **copertura** dei soci:

Diversi a	Perdita d'esercizio
-----------	---------------------

Riserva straordinaria

Versamento in c/capitale

La voce "*Versamenti soci in c/capitale*" andrà iscritta nel passivo di Stato Patrimoniale in A.VII.

Occorre ricordare difatti il disposto degli [articoli 2446 e 2447 cod. civ.](#) che rispettivamente prevedono che:

"Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti". E anche che: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società".* Sotto il profilo **fiscale**, in merito al riporto delle perdite, l'[articolo 84 del Tuir](#) e la [circolare 53/E/2011](#) dell'Agenzia delle Entrate hanno, rispettivamente, stabilito e chiarito quanto segue. Nessun limite temporale e di importo è applicato al riporto delle **perdite prodotte dall'azienda nei primi tre periodi di imposta**. Per

primi tre periodi di imposta vanno intesi i primi tre esercizi dalla costituzione ove, inoltre, le perdite si riferiscano ad una attività produttiva nuova. Le **perdite prodotte oltre tale termine** possono essere scomputate senza limiti temporali negli esercizi futuri, ma con il limite quantitativo dell'80% del reddito imponibile prodotto nell'esercizio in cui l'abbattimento viene eseguito. È essenziale a tal fine la corretta indicazione della perdita nel modello Redditi. In caso di coesistenza di perdite prodotte nei primi tre esercizi e successivamente non esiste un **ordine di utilizzo** (come accade invece per le riserve) e la stessa Amministrazione finanziaria con [circolare 25/E/2012](#) ha chiarito che l'azienda ha la facoltà di utilizzare **preventivamente** le perdite maturate dopo il decorso del primo triennio. È invece fatto **obbligo** al contribuente che ha prodotto un reddito di utilizzare completamente il corrispettivo ammontare di perdite nella misura dell'80% ai fini dell'abbattimento, non potendo l'azienda sceglierne l'**utilizzo solo parziale** (ossia non è possibile scegliere di abbattere solo in parte il reddito prodotto con le perdite e pagare un po' di tasse). L'unica eccezione è rappresentata dallo **scomputo di crediti e ritenute**: in tal caso l'azienda può scegliere di abbattere il proprio utile fino a concorrenza di crediti compensabili e ritenute scomputabili. Importanti **limiti al riporto** sono fissati dall'[articolo 84 del Tuir](#) il quale prevede che il riporto delle perdite prodotte successivamente ai primi tre esercizi non è consentito qualora:

- si verifichi il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite;
- si modifichi l'attività principale esercitata dall'azienda e a cui le perdite facevano riferimento.

Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui:

- la società che trasferisce le partecipazioni abbia avuto nei due esercizi precedenti a quello del trasferimento dipendenti mai inferiori a 10;
- nel periodo che precede il trasferimento il conto economico della società che effettua la cessione presenti ricavi delle vendite e prestazioni, salari e stipendi e oneri sociali superiori al 40% della media delle stesse voci nei due esercizi precedenti.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

AGEVOLAZIONI

Patent Box e BEPS: il (dis)allineamento italiano rispetto all'Action 5

di **Claudio Melillo**

In data 11 aprile 2017, il Consiglio dei Ministri ha disposto, tra le misure per lo sviluppo economico, l'allineamento dell'Italia alle linee guida OCSE contenute nell'*Action Plan n. 5* del progetto *BEPS*, avente ad oggetto disposizioni in materia di **regimi preferenziali di tassazione delle proprietà intellettuali**. Il fulcro principale dell'allineamento è il regime del *Patent Box*, introdotto nel nostro Paese per mezzo della legge di Stabilità del 2015. È importante rilevare che la Francia e l'Italia erano gli unici due Paesi che non si erano ancora adeguati rispetto alle indicazioni dell'OCSE, mentre tutti gli altri Paesi UE avevano già modificato i loro regimi rendendoli uniformi con quanto prescritto dall'*Action Plan n. 5*.

La normativa italiana oggi

Alla luce di quanto premesso, appare evidente, quindi, che le linee guida dell'OCSE, con riguardo all'ambito di applicazione dell'agevolazione per i beni immateriali, sono molto più restrittive rispetto alla nostra normativa. L'*Action Plan n. 5* considera la macro categoria dei *marketing intangibles* (tra cui rientra senz'altro il concetto di marchio commerciale precedentemente utilizzato dal legislatore nazionale) e il *Know-how*, concetti entrambi non compatibili con il progetto *BEPS* poiché si ritiene abbiano un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato comune europeo e consentirebbero di rafforzare la posizione di alcune imprese rispetto ad altre in determinate attività economiche. Il *Patent Box* italiano abbracciava inizialmente un ambito di operatività decisamente più ampio, comprendendo altresì i marchi di impresa, inclusi in essi anche quelli collettivi, e il *know-how* aziendale nella sua accezione più estesa. All'interno del progetto *BEPS*, l'OCSE aveva raccomandato e invitato i Paesi membri a escludere dai propri regimi agevolativi, sia i marchi che il *Know-how*, garantendo mediante una clausola *ad hoc* di consentire l'applicazione dei relativi regimi, fino al 2021, a chi abbia esercitato l'opzione entro fine giugno 2016. Non sarebbe, infatti, più consentito l'ingresso ai regimi agevolati di beni quali marchi e *Know-how* a partire dal 30 giugno 2016. Nell'ordinamento nazionale, il legislatore è intervenuto introducendo l'articolo 56, comma 1, lett. a), del D.L. 50/2017, che prevede importanti modifiche normative che hanno condotto a un, seppur parziale, riallineamento della normativa *Patent Box* alle raccomandazioni OCSE. Il marchio è stato, infatti, espunto dall'alveo dei beni immateriali oggetto di *Patent Box* italiano.

Il disallineamento parziale dell'Italia

Mantenendo l'agevolazione a favore di un uso illimitato del *Know-how*, l'attuale normativa italiana non appare totalmente coerente con le raccomandazioni OCSE. Alla luce del recente parziale allineamento della normativa nazionale a quella OCSE in materia di marchi e, davanti al silenzio dell'Italia in merito alle indicazioni in tema di *Know-how* oggetto di *BEPS*, ci si domanda perché l'Italia, in occasione dell'esclusione dei marchi dall'agevolazione per mezzo del D.L. 50/2017, non abbia provveduto a uniformare anche la materia del *Know-how* e, ancor più, ci si chiede se quest'ultimo potrà essere mai oggetto di recepimento da parte del nostro Paese.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)